



Bruxelles, 14.6.2018
COM(2018) 460 final

2018/0243 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale

{SEC(2018) 310 final} - {SWD(2018) 337 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi**

La presente proposta è presentata nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 delineato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende Quadro finanziario pluriennale 2021-2027”¹. Il capitolo “Vicinato e resto del mondo” di tale comunicazione stabilisce le principali priorità e il quadro di bilancio complessivo dei programmi dell’azione esterna dell’UE, tra cui l’istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale si propone di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell’Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell’azione esterna, a norma dell’articolo 3, paragrafo, 5, dell’articolo 8 e dell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE).

Negli ultimi anni le sfide che l’azione esterna deve affrontare si sono moltiplicate. Il mondo è caratterizzato da una crescente fragilità, dovuta alle numerose crisi emerse nei paesi vicini all’UE e in regioni più lontane. Conflitti regionali, terrorismo, disparità economiche e crescenti pressioni migratorie fanno tutti parte di questa nuova realtà, aggravata dalla crescita demografica, dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale. Al tempo stesso, se i livelli di povertà sono globalmente calati, il numero delle persone che vivono in povertà continua a costituire un importante problema, anche nelle economie emergenti. Sebbene alcuni partner abbiano compiuto notevoli progressi, altri restano bloccati in situazioni di fragilità.

Nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, alla rubrica “Ruolo mondiale dell’Europa” coesistono una serie di strumenti finanziari, la maggior parte dei quali arriverà a scadenza il 31 dicembre 2020. Le loro finalità variano nell’ambito degli obiettivi generali dell’azione esterna dell’UE e comprendono:

- la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile (regolamento (UE) 233/2014 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo);
- la promozione degli interessi strategici dell’Unione (regolamento 234/2014 che istituisce uno strumento di partenariato);
- l’assistenza per i paesi vicini all’Unione (regolamento (UE) 232/2014 che istituisce uno strumento europeo di vicinato);
- la tutela dei diritti umani (regolamento (UE) 235/2014 che istituisce lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani nel mondo);
- le attività di risposta alle crisi, prevenzione dei conflitti e costruzione della pace nei paesi partner (regolamento 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace);
- la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare (regolamento (EURATOM) 237/2014 che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare);

¹ COM (2018) 321 final

- il sostegno per ripristinare una situazione finanziaria sostenibile incoraggiando riforme di aggiustamento economico (assistenza macrofinanziaria)²;
- il sostegno alle piccole e medie imprese di determinati paesi terzi, lo sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche e il sostegno a progetti connessi ai cambiamenti climatici (decisione (UE) 2018/412 che modifica la decisione n. 466/2014/UE sul mandato di prestiti esterni);
- un Fondo di garanzia per le azioni esterne (regolamento (CE, EURATOM) 480/2009);
- il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, con la relativa garanzia e il relativo fondo di garanzia (regolamento (UE) 2017/1601).

Anche il regolamento di esecuzione comune (regolamento (UE) n. 236/2014), che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione, è prossimo alla scadenza.

Infine, uno dei principali strumenti di finanziamento esterno, sebbene sia attualmente finanziato al di fuori del bilancio dell'UE, è l'11° Fondo europeo di sviluppo³, che giunge a scadenza alla fine del 2020. Il suo scopo è garantire la collaborazione con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, parti contraenti dell'accordo di partenariato di Cotonou, e con i paesi e territori d'oltremare.

In linea con la comunicazione “Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020”⁴ e come concluso nella valutazione d'impatto⁵ che accompagna il presente regolamento, tutti gli strumenti summenzionati andrebbero fusi in un unico strumento di ampio respiro, ad eccezione delle sovvenzioni per l'assistenza macrofinanziaria e di parte dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare⁶.

Recenti riesami e valutazioni⁷ degli strumenti esterni ne hanno evidenziato il valore aggiunto e l'importanza. Tuttavia, hanno anche messo in luce l'opportunità di introdurre miglioramenti, in particolare la necessità di semplificarne le modalità operative per consentire all'UE di rispondere agli imprevisti con maggiore flessibilità. Gli insegnamenti tratti, insieme alle crescenti sfide, hanno indotto la Commissione a modificare l'architettura degli strumenti di finanziamento esterno, inserendo le attività attualmente finanziate dal Fondo europeo di sviluppo nel bilancio. La presente proposta consentirà all'UE di continuare a svolgere un ruolo attivo in vari campi, tra cui la promozione dei diritti umani, la stabilizzazione, lo sviluppo, la sicurezza, il contrasto alle cause profonde dell'immigrazione irregolare, il commercio, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente. L'UE, tuttavia, sarà in grado di farlo in modo più organico e potrà disporre al contempo di una maggiore flessibilità per poter spostare le risorse dove servono quando il contesto internazionale cambia.

² L'assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario usato caso per caso per aiutare i paesi geograficamente vicini all'UE a gestire gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti.

³ Accordo interno sull'11° Fondo europeo di sviluppo - GU L 210 del 6 agosto 2013, pag. 1; regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo e decisione (UE) 2015/334 del Consiglio che modifica l'accordo interno.

⁴ COM/2018/092 final

⁵ SWD(2018) 337

⁶ Le attività connesse con il nucleare richiedono una base giuridica specifica e la loro adozione segue una procedura distinta nel quadro del trattato Euratom.

⁷ https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en

La presente proposta prevede una data di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è presentata per un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti**

La proposta fornisce un quadro per favorire la messa in atto delle politiche di azione esterna e degli obblighi internazionali. Tra gli obblighi internazionali figurano l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁸, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici⁹, il programma d'azione di Addis Abeba¹⁰, il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi (2015-2030)¹¹ e la risoluzione 2282 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul mantenimento della pace¹². Nell'ambito dell'UE, il quadro strategico include le disposizioni del trattato sull'azione esterna, che vengono ulteriormente precisate dalla strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza¹³, dal nuovo consenso europeo in materia di sviluppo¹⁴, dal rinnovato partenariato UE-Africa¹⁵ e dalla politica europea di vicinato riesaminata¹⁶, nonché da altri documenti strategici¹⁷. Il regolamento costituirà anche il quadro per l'attuazione del partenariato che farà seguito all'attuale accordo di Cotonou¹⁸, il quale istituisce un'associazione e un partenariato tra i membri del gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e l'Unione europea e i suoi Stati membri.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Nell'attuazione del presente regolamento si garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione interessate, nonché la coerenza delle politiche di sviluppo¹⁹. Come indicato nell'Agenda 2030, ciò significa tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.

Inoltre, occorre ricercare sinergie con le azioni previste da altri programmi dell'UE, in modo da massimizzare l'impatto di interventi combinati. L'interazione e la complementarità con tali programmi dovrebbe accrescere l'impatto dell'Unione. Le azioni finanziate nell'ambito della presente proposta dovrebbero essere coerenti con quelle condotte nel contesto dello strumento

⁸ <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>

⁹ http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php

¹⁰ http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

¹¹ <https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework>

¹² Adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nella 7680^a sessione del 27 aprile 2016:

<http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2282.php>.

¹³ <https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union>

¹⁴ https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf

¹⁵ <https://www.africa-eu-partnership.org/en>

¹⁶ https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf

¹⁷ Tra cui la politica per l'Artico (comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: "La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale - Gestire i flussi e salvare vite umane", del 27 aprile 2016, JOIN(2016) 21 final) e la sinergia del Mar Nero (comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Sinergia del Mar Nero - Una nuova iniziativa di cooperazione regionale", dell'11 aprile 2007, COM(2007) 160 final).

¹⁸ https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en

¹⁹ https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en

di assistenza preadesione III²⁰, della decisione sui paesi e territori d'oltremare²¹, dello strumento europeo per la sicurezza nucleare inteso ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom²², della politica estera e di sicurezza comune e dello strumento europeo per la pace, oggetto di una proposta distinta²³ e non finanziato dal bilancio dell'UE. Gli aiuti umanitari di cui all'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non saranno finanziati nell'ambito della presente proposta; le attività in questo campo continueranno ad esserlo sulla base del regolamento relativo all'aiuto umanitario²⁴.

La garanzia per le azioni esterne, finanziata nell'ambito del presente regolamento e dell'IPA III, comprenderà anche la dotazione per l'assistenza macrofinanziaria intesa a far fronte alle crisi delle bilance dei pagamenti nei paesi interessati. La dotazione per l'assistenza macrofinanziaria della garanzia per le azioni esterne dovrebbe essere tale da poter affrontare le sfide politiche e l'instabilità economica di tali paesi, tenendo come punto di riferimento il volume di prestiti annuo concordato in sede di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Questo sostegno non programmabile dovrebbe essere complementare alle altre modalità di assistenza contemplate dal presente regolamento.

I fondi previsti dal presente regolamento andrebbero usati anche per finanziare azioni connesse alla mobilità a scopo di apprendimento da, verso o tra paesi terzi nell'ambito del programma Erasmus, nonché la collaborazione e il dialogo politico con tali paesi nel campo dell'istruzione e della cultura secondo modalità coerenti con il regolamento Erasmus e il regolamento Europa creativa.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta si fonda sugli articoli 209, 212 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È presentata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte quinta, titolo III, capo 1 e 2, delinea il quadro giuridico della cooperazione con i paesi e le regioni partner.

• Sussidiarietà

Per una serie di motivi, l'Unione europea si trova in una posizione privilegiata per l'erogazione dell'assistenza esterna. Il suo status di entità sovranazionale ne determina l'influenza politica e il conseguente peso. L'UE è presente in tutto il mondo grazie alle sue

²⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 final).

²¹ Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018) 461 final).

²² Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018) 462 final).

²³ Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

²⁴ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

delegazioni. Ne deriva una vasta rete di informazioni sugli sviluppi che interessano i paesi a livello globale. L'UE ha inoltre aderito alla maggior parte dei processi multilaterali che si propongono di affrontare le sfide mondiali. Ciò le consente di essere costantemente a conoscenza di nuove esigenze e problemi e, quindi, di riassegnare le risorse di conseguenza. La complementarità tra l'azione dell'UE e gli interventi degli Stati membri sta aumentando. Ciò rafforza il dialogo e la collaborazione con i paesi partner, grazie anche alla crescente programmazione congiunta con gli Stati membri.

L'UE è anche in grado di completare le attività degli Stati membri per affrontare situazioni potenzialmente pericolose, o in caso di interventi particolarmente onerosi. In alcuni settori in cui gli Stati membri non sono attivi, l'UE resta il principale, se non unico, soggetto ad intervenire. È il caso, ad esempio, dei contesti sensibili, come la difesa dei diritti umani e le missioni di osservazione elettorale.

L'UE ha la possibilità di stabilire un dialogo e una collaborazione con le organizzazioni internazionali e regionali, per esempio con il gruppo dei paesi ACP e l'Unione africana.

L'UE può fornire un valore aggiunto grazie al volume delle risorse convogliate attraverso i suoi strumenti, alle sue modalità di gestione piuttosto flessibili e alla prevedibilità delle risorse sul periodo del quadro finanziario pluriennale.

L'UE possiede una notevole esperienza in certi campi, che deriva dalla storia stessa dell'Europa (ad esempio, integrazione regionale e transizione verso la democrazia) e da politiche efficaci (come le competenze nella sicurezza alimentare acquisite attraverso la politica agricola comune e la politica comune della pesca, o la normativa tecnica del mercato unico). Possiede una solida reputazione internazionale per il suo impegno nel campo del mantenimento della pace e della prevenzione dei conflitti e il sostegno attivo dato a favore delle libere elezioni e dei diritti umani.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Ai sensi degli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fissano la procedura legislativa ordinaria da seguire per adottare misure ai fini della collaborazione con i paesi terzi, la proposta prende la forma di un regolamento per garantirne l'applicazione uniforme, la natura vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La relazione sulla revisione intermedia²⁵ adottata dalla Commissione su 10 strumenti di finanziamento esterno²⁶, le relazioni sulla valutazione *ex post* dell'assistenza macrofinanziaria

²⁵ La relazione sulla revisione intermedia (COM(2017) 720 final def.) era basata su dieci documenti di lavoro, uno per strumento (cfr. l'elenco oltre), che, a loro volta, si fondavano su dieci valutazioni indipendenti. La relazione intermedia, i documenti di lavoro e la valutazione indipendente sono

e la revisione intermedia del mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti²⁷ hanno tutte constatato la complessiva adeguatezza degli strumenti di finanziamento esterno e rilevato l'emergere di andamenti positivi in relazione al conseguimento degli obiettivi. Le relazioni segnalano che servono maggiori risorse per gli strumenti di finanziamento esterno perché sono stati utilizzati al massimo della loro capacità finanziaria.

Gli strumenti fissano la portata, gli obiettivi e le procedure per l'attuazione delle politiche. La relazione sulla revisione intermedia ha evidenziato come la loro natura consenta di rispondere alla maggior parte delle esigenze e finalità dell'azione esterna dell'UE. Sarebbe comunque opportuno che riflettessero meglio una serie di sviluppi come: il nuovo quadro strategico che include la copertura universale dell'Agenda 2030, la crisi migratoria e la proiezione esterna delle politiche interne. Inoltre, occorre prestare maggiore attenzione ai nessi tra sviluppo e sicurezza e al livello di ambizione globale per la pace e la sicurezza nell'ambito dell'azione esterna.

L'introduzione del principio di "avanzamento"²⁸ in certi strumenti (vale a dire lo strumento di cooperazione allo sviluppo) ha compromesso la capacità dell'UE di collaborare con i paesi a reddito medio-alto attraverso la cooperazione bilaterale. Poiché in tali paesi alcune situazioni potrebbero richiedere un sostegno di questo tipo (ad esempio, in situazioni post-crisi), è stato rilevato che l'UE dovrebbe trovare soluzioni innovative di collaborazione con i paesi in via di sviluppo più avanzati e i partner strategici, come indicato nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo²⁹ e in linea con la copertura universale dell'Agenda 2030.

La promozione dei valori fondamentali e dei diritti umani è al centro degli strumenti. Tuttavia, in alcuni paesi si sono registrate difficoltà nel promuovere e far avanzare l'agenda, mentre in numerosi paesi si osserva una riduzione dello spazio lasciato alle organizzazioni della società civile. Ciò rende difficile lavorare su questi temi ed evidenzia la tensione esistente tra la promozione dell'agenda dei diritti umani e gli interessi prioritari propri dei partner.

Nell'attuale contesto di molteplici crisi e conflitti, l'UE deve essere in grado di reagire rapidamente all'evolversi degli eventi. Tuttavia, per alcuni strumenti la capacità di reazione è stata ostacolata da una mancanza di flessibilità finanziaria. Quando sono emerse nuove priorità, come la crisi migratoria, è risultato problematico riassegnare fondi all'interno degli strumenti finanziati dal bilancio poiché importi elevati erano stati destinati a programmi a lungo termine, il che non lasciava sufficiente margine. Come segnalato nella relazione sulla revisione intermedia, occorre aumentare la flessibilità.

Serve coerenza tra le componenti di uno strumento, tra gli strumenti stessi e con i donatori. Nel complesso, la relazione indica risultati contrastanti sulla coerenza. Per quanto concerne la

disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en

²⁶ I dieci strumenti oggetto della revisione sono: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), il Fondo europeo di sviluppo (FES), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di preadesione (IPA II), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), lo strumento di partenariato (PI), lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC), la decisione sulla Groenlandia e il regolamento di esecuzione comune (CIR).

²⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0584>

²⁸ Nell'attuale cooperazione dell'UE, per "avanzamento" (*graduation*) s'intende che i paesi a reddito medio-alto non possono più beneficiare della cooperazione bilaterale.

²⁹ Punti 91-93.

coerenza all'interno degli strumenti, i risultati sono soddisfacenti. Si osserva un certo livello di coerenza tra gli strumenti, ma la molteplicità dei programmi ha talvolta condotto a sovrapposizioni di azioni, in particolare una cooperazione complessa con i paesi in via di sviluppo più avanzati. Inoltre, l'interazione tra approcci geografici e tematici ha talvolta dato luogo a risposte incoerenti a livello di paese. Dai riscontri delle delegazioni dell'UE emerge una difficoltà a gestire e sfruttare le complementarità e a creare sinergie tra gli strumenti. Nel complesso, si è rilevata un'incapacità da parte dell'UE di cogliere le opportunità di coordinamento tra le strategie per un dato paese/regione.

In merito alla coerenza con gli Stati membri, la relazione ha individuato la possibilità di rafforzare ulteriormente la programmazione congiunta. Tuttavia, ciò richiederebbe in certi casi un maggiore impegno sia da parte dei governi dei paesi partner che da parte degli Stati membri.

La relazione sulla revisione intermedia segnala l'emergere di tendenze positive per quanto riguarda il raggiungimento dei risultati. Tuttavia, riscontra difficoltà nel misurare i risultati conseguiti. Spesso le informazioni sui sistemi di monitoraggio degli strumenti risultano limitate. Mancano dati (anche di riferimento) per valutare se gli strumenti sono sulla buona strada per conseguire alcuni dei loro obiettivi (in particolare quelli di alto livello), anche in considerazione del fatto che molti fattori esterni (ad esempio le politiche dei paesi partner e altri donatori) influenzano il raggiungimento degli obiettivi.

In termini di integrazione delle priorità dell'UE, in tutti gli strumenti esistenti si osservano progressi significativi nei settori dei cambiamenti climatici³⁰, ma occorre fare di più per affrontare l'entità di altre sfide ambientali, quali la perdita di biodiversità e l'esaurimento delle risorse naturali. L'integrazione dei diritti umani, compresa la parità di genere e l'emancipazione femminile, è stata considerata nella maggior parte dei casi "un'opera in divenire", con i governi partner che talvolta mostrano una mancanza d'interesse, se non resistenza, nei confronti di tali tematiche.

Se nel complesso l'organizzazione è risultata efficiente, alcuni operatori hanno osservato che l'attuazione di alcuni strumenti è onerosa dal punto di vista amministrativo.

In termini di effetto leva, il piano per gli investimenti esterni è stato in grado di attrarre, con finanziamenti pubblici limitati, considerevoli investimenti privati per proposte economicamente sostenibili intese a rispondere alle esigenze di sviluppo sostenibile. La garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) contribuisce ad aumentare gli investimenti necessari nei paesi partner, anche nelle zone e nei settori ad alto rischio, e ha registrato un avvio promettente. Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne dovrebbero rifarsi a questa esperienza positiva.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I documenti di valutazione che sono confluiti nella relazione sulla revisione intermedia si sono avvalsi di tre tipi di consultazioni con le parti interessate. I valutatori hanno realizzato circa mille interviste strutturate o semi-strutturate con funzionari dell'UE e con rappresentanti delle istituzioni europee, degli Stati membri e dei paesi partner. Sono stati organizzati diversi

³⁰ Ad esempio, i contributi dell'11° FES per il clima sono cresciuti dal 3,3% nel 2014 al 23,3% nel 2016, mentre i contributi dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per i cambiamenti climatici sono aumentati dal 17,7% nel 2014 al 24,9% nel 2016. Fonte: indicatore 12b, quadro dei risultati dell'UE in materia di cooperazione internazionale e sviluppo, con il contributo del sistema di notifica del creditore del comitato di assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

seminari tecnici per presentare e discutere i progetti di valutazione con rappresentanti del Parlamento europeo, dei gruppi di lavoro del Consiglio, dei comitati degli Stati membri, delle organizzazioni della società civile e degli enti locali. Nel 2017 si è poi tenuta una consultazione pubblica³¹ il cui scopo era raccogliere le reazioni dei portatori d'interessi sulle conclusioni emerse dalle valutazioni degli strumenti e sui futuri strumenti di finanziamento esterno per il periodo successivo al 2020³².

Le principali reazioni dei portatori d'interessi consultati sono in sintesi le seguenti.

Flessibilità: i portatori d'interessi hanno convenuto che i nuovi strumenti di finanziamento dovrebbero essere più flessibili nel rispondere a sfide e crisi imprevedibili. In particolare, hanno sottolineato la necessità di rendere più agevole il trasferimento di fondi tra le regioni e tra le modalità d'aiuto. È stato però anche sottolineato che una maggiore flessibilità non dovrebbe andare a scapito della prevedibilità, della titolarità del paese o dell'attenzione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Al fine di garantire flessibilità e prevedibilità, alcuni intervistati si sono espressi a favore di una sufficiente disponibilità di riserve.

Coerenza: i portatori d'interessi ritengono che sia necessario assicurare una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE, come pure tra gli stessi strumenti esterni. Alcuni hanno sottolineato l'esigenza di rafforzare la complementarità e le sinergie tra gli strumenti geografici e tematici. Altri hanno affermato che gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano la base più appropriata per aumentare la coerenza tra le politiche interne ed esterne. La maggior parte di essi ha raccomandato che l'UE assuma un ruolo di guida e migliori la complementarità tra le varie parti interessate sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

Alcuni rispondenti hanno evidenziato il rischio di sovrapposizioni, vale a dire il finanziamento degli stessi obiettivi politici da parte di più strumenti. I rispondenti hanno inoltre chiesto una chiara definizione degli strumenti, sottolineando la necessità di garantire che i programmi geografici e tematici sfruttino le sinergie e i collegamenti intersettoriali esistenti tra di loro.

Complementarità: quanto alla struttura dei futuri strumenti, i portatori d'interessi hanno osservato come la combinazione di programmi geografici e tematici produca risultati positivi. Hanno sottolineato che il valore di strumenti strutturati dal punto di vista geografico risiede nella loro capacità di affrontare le esigenze specifiche dei paesi partner con un approccio su misura, un aspetto fondamentale data la diversità delle sfide e delle necessità dei vari paesi. I portatori d'interessi hanno inoltre espresso soddisfazione per gli interventi globali e mirati offerti da strumenti quali lo strumento di partenariato e lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.

Semplificazione: l'Unione europea è stata fortemente incoraggiata a semplificare ulteriormente l'architettura generale degli strumenti. L'UE dovrebbe inoltre proseguire gli sforzi volti a semplificare le farraginose procedure amministrative e finanziarie. La società civile e le amministrazioni locali hanno sottolineato che le procedure e le norme attualmente in vigore hanno importanti implicazioni sulla loro capacità di intervenire più attivamente nella cooperazione allo sviluppo.

³¹ https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en

³² Per ulteriori informazioni sulla consultazione pubblica, vedere https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en

Effetto leva: i portatori d'interessi concordano sul fatto che strumenti di finanziamento innovativi possono svolgere un ruolo importante nel mobilitare i finanziamenti pubblici e privati per l'assistenza esterna dell'UE. Le conclusioni positive sull'effetto leva e l'addizionalità finanziaria di tali strumenti nella recente valutazione sulle operazioni di finanziamento misto³³ sono considerate incoraggianti. Tuttavia, i rispondenti della società civile hanno espresso preoccupazione per il fatto che nei paesi partner le priorità del settore privato possano prevalere sugli obiettivi di riduzione della povertà.

La presente proposta risponde alla maggior parte delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate.

- **Consulenze esterne**

La relazione sulla revisione intermedia e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione si basano in gran parte su una serie di valutazioni indipendenti condotte tra il 2016 e il 2017 (una per ciascuno strumento). Nello stesso periodo è stata anche approntata una relazione indipendente sull'insieme degli strumenti di azione esterna oggetto della relazione sulla revisione intermedia, allo scopo di individuare le informazioni e i segnali più significativi ed utili³⁴.

Al di là di queste ultime relazioni, nel 2012 la valutazione inter pares del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE sulla cooperazione allo sviluppo dell'UE³⁵ aveva presentato una serie di raccomandazioni per quanto riguarda l'architettura, le norme e le procedure degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE. Ad esempio, l'OCSE aveva invitato l'UE a semplificare e modernizzare ulteriormente la cooperazione riducendo il numero delle voci di bilancio, allineando le norme dello strumento di cooperazione allo sviluppo e del Fondo europeo di sviluppo, semplificando le procedure di approvazione e accrescendo la coerenza tra programmi regionali e tematici. L'UE era stata invitata a diventare più efficace, tempestiva e flessibile, sia a livello dei singoli programmi sia per quanto riguarda la serie complessiva degli strumenti, in particolare nelle situazioni di fragilità e di crisi, in cui, secondo l'OCSE, esiste un notevole margine di miglioramento.

- **Valutazione d'impatto**

Nel 2018 la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto³⁶ sulla rubrica "Ruolo mondiale dell'Europa" dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020 concentrandosi sulle principali modifiche proposte per l'azione esterna, in particolare la fusione di diversi strumenti in un unico strumento di ampio respiro e l'inserimento delle attività attualmente finanziate dal Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'UE.

L'analisi ha concluso che i vantaggi di non continuare a finanziare le attività di sviluppo attraverso il Fondo europeo di sviluppo, al di fuori del bilancio dell'UE, prevarrebbero sugli svantaggi, a condizione di soddisfare le seguenti condizioni:

- l'importo stanziato per l'azione esterna non dovrebbe essere inferiore all'importo complessivo del FES e dell'insieme degli altri strumenti di finanziamento esterno;

³³ Vedere https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending_en

³⁴ Vedere https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en

³⁵ <http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm>

³⁶ SWD(2018) 337

- gli elementi di flessibilità del FES andrebbero trasferiti per quanto possibile al bilancio dell'UE;
- le operazioni militari finanziate dallo strumento per la pace in Africa del Fondo europeo di sviluppo dovrebbero continuare nell'ambito di un altro meccanismo europeo fuori bilancio, lo strumento europeo per la pace, oggetto di una proposta distinta.

La valutazione d'impatto ha inoltre concluso che la maggior parte degli strumenti, salvo quelli molto specifici come gli aiuti umanitari che si ispirano al principio di neutralità, potrebbero essere fusi in un unico strumento, vale a dire: il regolamento di esecuzione comune, lo strumento di cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, il mandato per i prestiti esterni, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, il fondo di garanzia, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e lo strumento di partenariato. Gli strumenti che non dovrebbero essere inclusi sono: lo strumento di assistenza preadesione, gli aiuti umanitari, il bilancio per la politica estera e di sicurezza comune, i paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia), il meccanismo di protezione civile dell'Unione, l'iniziativa "Volontari dell'UE per gli aiuti umanitari", il sostegno alla comunità turco-cipriota, la riserva per gli aiuti di emergenza e il nuovo strumento europeo per la pace.

Come osservato dalla Commissione³⁷ e corroborato dai riscontri dei partner nel corso della consultazione pubblica, l'attuale architettura degli strumenti di finanziamento esterno è troppo complessa. La fusione di una serie di strumenti in un unico strumento di ampio respiro offrirebbe la possibilità di razionalizzarne i sistemi di gestione e di controllo, in modo da ridurre l'onere amministrativo per tutte le parti interessate. Un sistema di controllo semplificato permetterebbe alle istituzioni competenti di avere una visione migliore e più globale della spesa esterna dell'UE.

Uno strumento ampio offrirebbe un approccio più completo sul piano geografico e tematico, agevolando l'attuazione delle diverse politiche dal punto di vista transregionale, multisettoriale e globale. L'UE faciliterebbe risposte coerenti e sinergie, abbattendo divisioni tematiche e geografiche.

Verrebbero eliminate le sovrapposizioni, in particolare tra lo strumento di partenariato e lo strumento di cooperazione allo sviluppo, attualmente in vigore, in merito alla cooperazione innovativa con i paesi in via di sviluppo più avanzati, nonché tra i programmi geografici e tematici (i programmi geografici del Fondo europeo di sviluppo e i programmi tematici dello strumento di cooperazione allo sviluppo).

Il 25 aprile 2018 la valutazione d'impatto è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo, che ha espresso un parere positivo con riserve³⁸ e l'intesa che venga adeguata per inserirvi le raccomandazioni formulate su alcuni aspetti. Pertanto, la valutazione è stata rivista al fine di:

- fornire maggiori informazioni sulla struttura di governance di questo nuovo strumento, specie sulle procedure decisionali;

³⁷ In particolare, il "documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE" (giugno 2017) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (nel febbraio 2018).

³⁸ Placeholder

- spiegare ulteriormente vari aspetti finanziari, tra cui la base di finanziamento, gli accantonamenti per le regioni e i settori tematici e il criterio di contribuzione degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo;
- indicare il funzionamento dei futuri sistemi di monitoraggio e valutazione.

Il parere del comitato e le relative modifiche apportate alla valutazione d'impatto sono ulteriormente descritti nell'allegato 1 della valutazione d'impatto.

• **Semplificazione**

Una priorità della Commissione in tutto il quadro finanziario pluriennale è semplificare il contesto normativo.

La fusione di una serie di strumenti in un unico strumento di ampio respiro offrirà la possibilità di razionalizzarne i sistemi di gestione e di controllo, in modo da ridurre l'onere amministrativo per le istituzioni dell'UE e gli Stati membri. Invece di concentrarsi su molteplici processi di programmazione, le discussioni verteranno maggiormente sugli obiettivi politici e l'impegno con i partner esterni. Inoltre, le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell'Unione verranno sottoposte ad un unico audit per tutti i programmi interessati e le rispettive norme applicabili.

Semplificazione non significa minore controllo o responsabilità. L'equilibrio interistituzionale verrebbe pienamente mantenuto. Anzi, con l'inserimento nel bilancio dell'UE delle attività attualmente finanziate dal Fondo europeo di sviluppo, i poteri di bilancio e controllo del Parlamento europeo verrebbero estesi.

Per quanto riguarda l'allineamento delle norme, l'inserimento delle disposizioni del regolamento di esecuzione comune darà al nuovo strumento una serie coerente di principi per tutte le sue componenti e lo renderà più comprensibile per i partner e gli agenti esecutivi.

• **Diritti fondamentali**

L'UE si fonda su un forte impegno a promuovere e tutelare i diritti fondamentali, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Essa sostiene attivamente tali diritti e principi all'interno dei propri confini, ma anche nelle relazioni con i paesi terzi.

Il presente regolamento sostituisce l'attuale strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e appoggia gli interventi nel settore dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia nei paesi terzi. La proposta mira inoltre a sostenere la società civile come forza in grado di promuovere efficacemente le riforme politiche e la difesa dei diritti umani.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nella comunicazione del 2 maggio 2018³⁹ la Commissione europea ha proposto di assegnare allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale un importo di 89 200 000 000 EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027.

³⁹ COM(2018) 321 del 2.5.2018.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Contributo del regolamento proposto all'impegno dell'Unione a combattere i cambiamenti climatici**

Nel quadro degli impegni assunti con l'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire a inserire l'azione per il clima in tutte le politiche dell'Unione. La lotta ai cambiamenti climatici è una delle maggiori sfide che il mondo deve affrontare e richiede un intervento urgente a livello sia nazionale che internazionale. In tale contesto, l'Unione si propone di destinare almeno il 25% del suo bilancio alla lotta ai cambiamenti climatici. Al tal fine, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire per il 25% della dotazione finanziaria complessiva agli obiettivi in materia di clima.

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

La Commissione procederà periodicamente al monitoraggio delle sue azioni e all'esame dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati. Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016⁴⁰, nel quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della normativa e delle politiche vigenti dovrebbero costituire la base per valutare l'impatto delle possibilità di un ulteriore intervento, la Commissione effettuerà una valutazione intermedia e una valutazione finale. Tali valutazioni accerteranno l'impatto dello strumento sul campo in base ai relativi indicatori e a un'analisi della misura in cui lo strumento può essere ritenuto pertinente, efficace, efficiente, in grado di fornire sufficiente valore aggiunto UE e coerente con le altre politiche dell'UE. Le valutazioni comprenderanno gli insegnamenti tratti dalle esperienze passate per individuare eventuali problemi o possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e di contribuire a massimizzare il loro impatto.

Le conclusioni delle valutazioni, accompagnate dalle pertinenti osservazioni, saranno comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progressi saranno misurati sulla base di indicatori allineati agli obiettivi della proposta. A partire dal 2022 la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Le valutazioni si svolgeranno con tempestività per alimentare il processo decisionale. Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dovrebbe essere valutato non appena saranno disponibili sufficienti informazioni sui risultati conseguiti.

- **Portata geografica e partecipazione di paesi terzi**

La proposta di regolamento ha una portata geografica mondiale. Per questo motivo, diversi soggetti provenienti dagli Stati membri e dai paesi terzi possono avere accesso ai fondi e/o partecipare alla fase operativa.

Per quanto riguarda i destinatari dei fondi al di fuori dell'Unione, sono ammesse a fruire dei finanziamenti dell'Unione entità provenienti da paesi e territori in via di sviluppo, i principali beneficiari del presente regolamento. Possono risultare ammissibili anche altri paesi terzi, alle

⁴⁰ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

condizioni di cui all'articolo 24 della presente proposta, che sono in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Unione in materia di efficacia degli aiuti e, in particolare, con la raccomandazione dell'OCSE relativa allo svincolo⁴¹ e il Forum ad alto livello di Nairobi del 2016. L'articolo 24 stabilisce che, come regola generale, le entità di paesi terzi possono essere destinatarie di fondi ai sensi del presente regolamento soltanto sulla base della reciprocità di accesso ai propri aiuti allo sviluppo, riconosciuta da una decisione della Commissione. I programmi per la stabilità, la pace, i diritti umani e la democrazia, nonché le azioni di risposta rapida, sono aperti a soggetti di tutti i paesi dato l'interesse dell'Unione di disporre della più ampia offerta possibile, alla luce della portata mondiale delle azioni, delle difficili circostanze in cui l'assistenza è prestata e della necessità di agire rapidamente. Sono ammissibili anche le organizzazioni internazionali.

Per quanto riguarda la scelta dei partner al di fuori dell'Unione, la Commissione potrebbe anche decidere di collaborare con le organizzazioni internazionali, i paesi partner o le entità di altri paesi terzi in regime di gestione indiretta per l'attuazione di un'azione specifica, ove ciò sia nell'interesse dell'Unione europea e degli obiettivi di tale azione, e fatte salve le norme e le condizioni stabilite dal regolamento finanziario. Tale scelta richiederebbe una decisione della Commissione. Inoltre, gli Stati membri e i paesi terzi possono contribuire alla garanzia per le azioni esterne e pertanto le rispettive entità potrebbero diventare potenziali controparti ammissibili per la sua messa in atto. Per i paesi terzi diversi dalle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, questi contributi comportano l'approvazione preventiva da parte della Commissione. Le condizioni per la concessione di tali contributi dovrebbero figurare in un accordo tra la Commissione e il paese terzo interessato.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto: l'articolo 1 definisce lo strumento creato dal regolamento, il quale rappresenta uno dei programmi dell'UE per l'azione esterna.

Definizioni: l'articolo 2 contiene le definizioni della terminologia essenziale utilizzata nel regolamento.

Obiettivi: l'articolo 3 definisce l'obiettivo generale, applicabile a tutti i pilastri dello strumento, nonché gli obiettivi specifici.

Ambito di applicazione e struttura: l'articolo 4 descrive le varie componenti dello strumento, in termini geografici, tematici e di risposta rapida. Stabilisce la portata geografica e materiale di ciascuna componente e spiega il rapporto fra le varie componenti.

La componente geografica è costituita da programmi geografici per il vicinato europeo, l'Africa subsahariana, l'Asia e il Pacifico, nonché le Americhe e i Caraibi. I paesi del vicinato sono elencati nell'allegato I; l'elenco serve da base per definire i paesi delle zone limitrofe. Altri paesi rientrano nelle normali aree geografiche. La portata materiale dei programmi geografici, con i settori di cooperazione, è indicata nell'allegato II.

⁴¹ Raccomandazione rivista del comitato di aiuto allo sviluppo concernente lo svincolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, del 12 agosto 2014 (DCD/DAC(2014)37/FINAL).

La componente tematica si concentra sulle sfide a livello mondiale, in particolare attraverso appositi programmi tematici in materia di diritti umani e democrazia, organizzazioni della società civile, stabilità e pace, nonché sfide globali, e riguardanti in particolare questioni come la salute, l'istruzione e la formazione, le donne e i bambini, il lavoro dignitoso e la protezione sociale, la cultura, le migrazioni, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia sostenibile, la crescita inclusiva e sostenibile, il settore privato e le amministrazioni locali. Questi programmi sono complementari rispetto ai programmi geografici, avendo una copertura mondiale. La portata materiale dei programmi tematici, specie i settori d'intervento, è indicata nell'allegato III.

La componente della risposta rapida è dedicata alla capacità di reagire tempestivamente nella gestione delle crisi, nella prevenzione dei conflitti e nella costruzione della pace, al rafforzamento della resilienza e al collegamento tra le azioni umanitarie e di sviluppo, nonché alle esigenze e priorità della politica estera. Anche questa componente ha una copertura mondiale. I settori d'intervento sono definiti nell'allegato IV. Per questa componente non serve una programmazione; l'attuazione assume la forma di adozione diretta di misure di assistenza straordinaria, piani d'azione e misure individuali.

Coerenza e complementarità: l'articolo 5 chiarisce il rapporto tra il presente strumento e altri strumenti di azione esterna, nonché i collegamenti e la coerenza con i programmi interni dell'UE.

Bilancio: l'articolo 6 fa riferimento alla dotazione globale dello strumento e fornisce una ripartizione dettagliata per area geografica, programma tematico e azione di risposta rapida. Fa inoltre riferimento alla "riserva per le sfide e le priorità emergenti", che potrebbe comportare un aumento degli importi indicati nell'articolo.

Quadro strategico: l'articolo 7 definisce il quadro strategico generale per l'attuazione dello strumento. Accordi, strategie, conclusioni, risoluzioni e altri documenti analoghi esistenti determinano la politica su cui si fonderebbe l'attuazione dello strumento.

Principi generali: l'articolo 8 elenca vari principi applicabili all'intero strumento, quali la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un approccio fondato sui diritti, la collaborazione, il dialogo, il partenariato, l'efficacia dello sviluppo, l'integrazione delle questioni connesse ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente e alla parità di genere in tutte le politiche dell'UE. L'articolo sottolinea inoltre la necessità di collaborare con gli Stati membri. È previsto l'obbligo di informare e procedere a scambi regolari con il Parlamento europeo, per consentire alla Commissione e al Parlamento europeo di tenere discussioni periodiche sulla politica e l'attuazione dello strumento.

Potenziamento delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo:

l'articolo 9 mira a delimitare le attività in materia di sicurezza che possono essere sostenute dal presente strumento rispetto alle attività che non possono essere finanziate dal bilancio dell'UE.

TITOLO II: ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO

Il titolo II raggruppa i capitoli relativi all'attuazione dello strumento e comprende la programmazione pluriennale.

Il capo I - Programmazione (articoli da 10 a 15) riguarda le disposizioni sulla programmazione pluriennale, in particolare l'approccio generale, i principi specifici per i programmi geografici, il contenuto dei documenti di programmazione per i programmi sia geografici che tematici, nonché la procedura per la loro adozione. L'articolo 15 stabilisce il funzionamento della riserva per le sfide e le priorità emergenti.

Il capo II - Disposizioni specifiche per il vicinato (articoli da 16 a 18) contiene le norme per l'area del vicinato, in particolare per quanto riguarda i criteri di assegnazione, l'approccio basato sulle prestazioni e la cooperazione transfrontaliera.

Il capo III - Piani d'azione, misure e modalità di attuazione (articoli da 19 a 25) contiene disposizioni che integrano il regolamento finanziario, data la natura specifica dell'azione esterna. L'articolo 25 contiene le disposizioni necessarie per importare gli elementi di flessibilità del FES.

Il capo IV - Garanzie di bilancio e assistenza finanziaria dell'EFSD+ ai paesi terzi (articoli 26-30) riunisce e sostituisce le disposizioni vigenti sul Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, il mandato di prestiti esterni e il Fondo di garanzia per le azioni esterne.

Il capo V - Monitoraggio, rendicontazione e valutazione (articoli da 31 a 32) contiene le disposizioni relative ai quadri degli indicatori e dei risultati utilizzati per il monitoraggio e la valutazione dell'azione esterna, nonché alla relazione annuale e alle relazioni intermedia e finale di valutazione.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI

Il titolo III (articoli da 33 a 41) ricalca sostanzialmente le disposizioni di politica interna per quanto riguarda le questioni istituzionali, l'informazione, la comunicazione e la pubblicità, l'abrogazione e l'entrata in vigore. Include inoltre una deroga per la visibilità, una clausola sul Servizio europeo per l'azione esterna e disposizioni sulla partecipazione di un paese o territorio non contemplato dal regolamento.

L'articolo 34 del titolo riguarda l'esercizio della delega di poteri per quanto riguarda il tasso di copertura (delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 3), i settori di cooperazione e intervento definiti nell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV (delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 6), i settori prioritari delle operazioni del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile+ e la sua governance definiti negli allegati V e VI (delega di potere di cui all'articolo 27, paragrafo 9), gli indicatori dell'allegato VII e l'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione (delega di potere contenuta nell'articolo 31, paragrafo 9).

Un altro problema di fondo riguarda la procedura di comitato: l'articolo 35 istituisce il comitato per il vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale comitato è incaricato di formulare un parere sui documenti di programmazione pluriennale e sui programmi di lavoro annuali (piani d'azione e misure).

La proposta ha sette allegati, come segue:

- Allegato I — Elenco dei paesi e territori nell'area del vicinato
- Allegato II — Settori di cooperazione per i programmi geografici
- Allegato III — Settori di intervento per i programmi geografici
- Allegato IV — Settori di intervento per le azioni di risposta rapida
- Allegato V — Settori prioritari delle operazioni del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile+

- Allegato V — Governance del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile+
- Allegato VII — Elenco dei principali indicatori di performance

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴²,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴³,

visto il parere della Corte dei conti⁴⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
- (2) Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'Unione persegue la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L'ampia gamma di azioni consentite dal presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo del trattato.
- (3) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a questo obiettivo.
- (4) L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è la riduzione e, a

⁴² GU C del , pag. .

⁴³ GU C del , pag. .

⁴⁴ Placeholder

lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea.

- (5) L'Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015⁴⁵. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.
- (6) Il presente strumento prevede azioni a sostegno di tali obiettivi e delle politiche di azione esterna e si basa sulle azioni finanziate in precedenza nell'ambito del regolamento (UE) n. 233/2014⁴⁶, dell'accordo interno⁴⁷ e del regolamento di esecuzione⁴⁸ dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES), del regolamento (UE) n. 232/2014⁴⁹, del regolamento (UE) n. 230/2014⁵⁰, del regolamento (UE) n. 235/2014⁵¹, del regolamento (UE) n. 234/2014⁵², del regolamento (Euratom) n. 237/2014⁵³, del regolamento (UE) n. 236/2014⁵⁴, della decisione n. 466/2014/UE, del regolamento (CE) n. 480/2009⁵⁵ e del regolamento (Euratom) n. 2017/1601⁵⁶.

⁴⁵ "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

⁴⁷ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

⁵² Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

⁵³ Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

⁵⁵ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

- (7) Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici⁵⁷ e al programma di azione di Addis Abeba⁵⁸, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente.
- (8) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")⁵⁹, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori e gli interessi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, lottare contro le cause profonde dell'immigrazione irregolare e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, sostenere la politica commerciale, la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali e ambientali elevate, dello Stato di diritto, del diritto internazionale e dei diritti umani.
- (9) Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso "il consenso")⁶⁰, firmato il 7 giugno 2017, definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e degli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il

⁵⁶ Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD

⁵⁷ Firmato a New York il 22 aprile 2016.

⁵⁸ "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313)

⁵⁹ "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

⁶⁰ "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro'", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

principio di non lasciare indietro nessuno e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo.

- (10) Al fine di attuare il nuovo quadro internazionale stabilito dall'Agenda 2030, dalla strategia globale e dal consenso, il presente regolamento dovrebbe mirare a rafforzare la coerenza e a garantire l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, concentrando gli sforzi attraverso uno strumento semplificato per migliorare l'attuazione delle diverse politiche di azione esterna.
- (11) In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 2015⁶¹, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo attraverso interventi di risposta rapida.
- (12) In linea con gli impegni internazionali dell'Unione sull'efficacia dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, rinnovati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la cooperazione allo sviluppo dell'Unione dovrebbe applicare i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità.
- (13) Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare il 20% dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, comprese la parità di genere e l'emancipazione femminile.
- (14) Ove possibile ed opportuno, i risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner.
- (15) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030. Pertanto, almeno il 92% dei finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
- (16) Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, il presente regolamento

⁶¹ “Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi”, adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo di destinare lo 0,20% del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati entro i termini indicati dall'Agenda 2030.

- (17) Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi migratori, cambiamenti climatici e diritti umani).
- (18) Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle reti di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera e gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macro-regionali e dei bacini marittimi. Tali iniziative offrono quadri strategici per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e della titolarità e responsabilità condivisa.
- (19) Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015⁶², punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione.
- (20) Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa.
- (21) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III⁶³, lo strumento per gli aiuti umanitari⁶⁴, la decisione sui paesi e territori d'oltremare⁶⁵, lo strumento europeo per la sicurezza nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione

⁶² Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

⁶³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 final).

⁶⁴ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

⁶⁵ Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018) 461 final).

internazionale sulla base del trattato Euratom⁶⁶, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto⁶⁷ (non finanziato dal bilancio dell'Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Sono comprese la coerenza e la complementarità con l'eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

- (22) I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento Erasmus⁶⁸.
- (23) Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni. Tale approccio dovrebbe essere integrato da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida.
- (24) In linea con il consenso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare l'impatto complessivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, all'appropriazione e alla titolarità dei paesi partner. L'UE e gli Stati membri dovrebbero cercare di sostenere i paesi partner attraverso un'attuazione comune ogniqualvolta risulti appropriato.
- (25) Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l'emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.
- (26) Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con ruoli e mandati diversi, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali.
- (27) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il presente strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il

⁶⁶ Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018) 462 final).

⁶⁷ Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

⁶⁸ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018) 367 final).

Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁶⁹.

- (28) Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire per il 25% della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame.
- (29) È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell'immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a moltiplicare l'impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto alla politica migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte salve circostanze impreviste, il 10% della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere la gestione e la governance delle migrazioni, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento.
- (31) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio, mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, assistenza finanziaria, sostegno di bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di bilancio, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate in merito allo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi, essendo il rispetto dello Stato di

⁶⁹ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

diritto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

- (32) Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (33) Sulla scorta dei risultati positivi ottenuti dal precedente EFSD⁷⁰, il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale. L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti. Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l'esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell'Unione, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per l'attuazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne.
- (34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.
- (35) L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. L'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili.
- (36) Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le

⁷⁰ Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD

operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio⁷¹. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) .../... (IPA III) e del regolamento (UE) .../... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione *ex ante* degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi e in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio". La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo.

- (37) Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner.
- (38) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia per le azioni esterne, gli Stati membri e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di contanti o di una garanzia. Il contributo sotto forma di garanzia non deve superare il 50% dell'importo delle operazioni garantite dall'Unione. Le passività finanziarie derivanti da tale garanzia non dovrebbero essere coperte e la riserva di liquidità dovrebbe essere fornita dal fondo comune di copertura.
- (39) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani, la crisi migratoria e le sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare un importo non assegnato come riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.
- (40) Pertanto, pur nel rispetto del principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'Unione sia per i cittadini che per i paesi

⁷¹ Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

partner dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

- (41) A norma dell'articolo 83 della decisione.../... del Consiglio, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente regolamento, fatte salve le sue regole e finalità e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Inoltre, ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno incoraggiare la collaborazione tra i paesi partner e i paesi e territori d'oltremare, nonché le regioni ultraperiferiche dell'Unione nei settori d'interesse comune.
- (42) Al fine di migliorare la titolarità dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire l'uso delle istituzioni, dei sistemi e delle procedure dei paesi partner per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione.
- (43) I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui all'articolo 19 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d'azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.
- (44) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷², dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁷³, (Euratom, CE) n. 2185/96⁷⁴ e (UE) 2017/1939⁷⁵ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure effettive e proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁶. In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi

⁷² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁷³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁷⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁷⁵ GU C 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁷⁶ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

dell'Unione concedano diritti equivalenti; per questo motivo, gli accordi con paesi terzi e territori e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'attuazione del presente regolamento, dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto secondo le loro rispettive competenze e garantiscano che eventuali terzi coinvolti nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (45) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁷.
- (46) Per integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i tassi di copertura di cui all'articolo 26, paragrafo 3, i settori di cooperazione e intervento elencati negli allegati II, III e IV, i settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+ elencate nell'allegato V e la governance dell'EFSD+ di cui all'allegato VI, nonché allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori dell'allegato VII, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione
- (47) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷⁸, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali requisiti possono includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (48) I riferimenti agli atti dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione n. 2010/427/UE del Consiglio⁷⁹ sostituiti dal presente regolamento dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento, e la Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del SEAE, come previsto dalla decisione.
- (49) Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero attenersi rigorosamente alle condizioni e procedure stabilite dalle misure restrittive dell'Unione,

⁷⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁷⁸ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

⁷⁹ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma “Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale” (in appresso “lo strumento”).

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Il regolamento istituisce inoltre il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (“EFSD+”) e una garanzia per le azioni esterne.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) “programma nazionale”: un programma indicativo che riguardi un solo paese;
- (2) “programma multinazionale”: un programma indicativo che riguardi più di un paese;
- (3) “cooperazione transfrontaliera”: la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi e territori lungo le frontiere esterne dell'Unione;
- (4) “programma regionale”: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo all'interno della stessa zona geografica, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;
- (5) “programma transregionale”: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo in zone diverse, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;
- (6) “soggetto giuridico”: qualsiasi persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- (7) “finestra d'investimento”: una zona destinataria del sostegno della garanzia dell'EFSD+ per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici;
- (8) “donatore”: uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo comune di copertura.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del regolamento è affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
2. In conformità del paragrafo 1, gli obiettivi specifici del presente regolamento sono i seguenti:
 - (a) sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;
 - (b) a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;
 - (c) rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità e conflitto; problemi di resilienza e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo; necessità e priorità della politica estera.

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite gli indicatori pertinenti di cui all'articolo 31.
3. Almeno il 92% della spesa nell'ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Articolo 4

Ambito di applicazione e struttura

1. I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sono erogati attraverso:
 - (a) programmi geografici;
 - (b) programmi tematici;
 - (c) azioni di risposta rapida.
2. I programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali nelle aree seguenti:
 - (a) vicinato;
 - (b) Africa subsahariana;
 - (c) Asia e Pacifico;
 - (d) Americhe e Caraibi.

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e candidati potenziali, come definiti nel regolamento (UE) .../...⁸⁰ (IPA) e i paesi e territori d'oltremare come definiti nella decisione .../... (UE) del Consiglio.

I programmi geografici nell'area del vicinato possono riguardare qualsiasi paese di cui all'allegato I.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, i programmi geografici si basano sui settori di cooperazione elencati nell'allegato II.

3. I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale, nei seguenti settori:

- (a) diritti umani e democrazia;
- (b) organizzazioni della società civile,
- (c) stabilità e pace;
- (d) sfide mondiali.

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare definiti nella decisione .../... (UE) del Consiglio.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, i programmi tematici si basano sui settori di intervento elencati nell'allegato III.

4. Le azioni di risposta rapida consentono di intervenire tempestivamente per:

- (a) contribuire alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi;
- (b) contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo;
- (c) rispondere alle necessità e alle priorità della politica estera.

Le azioni di risposta rapida possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare definiti nella decisione .../... (UE) del Consiglio.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, le azioni di risposta rapida si basano sui settori di intervento elencati nell'allegato IV.

5. Le azioni previste dal presente regolamento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici.

Le azioni attuate tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali per raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, proteggere i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni nell'ambito dei programmi tematici possono essere intraprese anche nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso, o non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato, oppure se l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici.

⁸⁰ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GUL).

Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici. Queste azioni sono concepite e attuate in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare gli allegati II, III e IV.

Articolo 5 **Coerenza e complementarità**

1. Nell'attuazione del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell'azione esterna dell'Unione, nonché con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.
2. Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio non sono finanziate a norma del presente regolamento.
3. Se del caso, altri programmi dell'Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma del presente regolamento, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può contribuire anche alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quali norme siano applicabili.

Articolo 6 **Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 89 200 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:
 - (a) 68 000 milioni di EUR per i programmi tematici:
 - vicinato: almeno 22 000 milioni di EUR,
 - Africa subsahariana: almeno 32 000 milioni di EUR,
 - Asia e Pacifico: 10 000 milioni di EUR,
 - Americhe e Caraibi: 4 000 milioni di EUR,
 - (b) 7 000 milioni di EUR per i programmi tematici:
 - Diritti umani e democrazia: 1 500 milioni di EUR,
 - Organizzazioni della società civile: 1 500 milioni di EUR,
 - Stabilità e pace: 1 000 milioni di EUR,
 - Sfide mondiali: 3 000 milioni di EUR,
 - (c) 4 000 milioni di EUR per le azioni di risposta rapida.
3. La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 10 200 milioni di EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), corrisponde almeno al 75% della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

Articolo 7
Quadro strategico

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 8
Principi generali

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.
2. Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi più poveri e più vulnerabili, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile.
3. L'Unione sostiene, ove opportuno, l'attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di partenariato e della cooperazione triangolare.

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

L'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali e delle relazioni contrattuali con l'Unione.

4. La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove, ove opportuno, i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere

un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi.

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso ai sistemi dei paesi partner per l'attuazione dei programmi.

5. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle loro azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche e si consultano sui rispettivi programmi di assistenza, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.
6. I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la parità di genere e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano il principio di non lasciare indietro nessuno.
7. Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente.
8. La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

Articolo 9

Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

1. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i finanziamenti erogati dall'Unione a norma del presente regolamento non coprono né l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
2. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.
3. L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.
4. L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:
 - (a) se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento e se esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a cui le istituzioni statali non possono far fronte, e

- (b) se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.
5. L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare:
- (a) spese militari ricorrenti;
 - (b) l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;
 - (c) la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.
6. Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità (*ownership*) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale.
7. La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Capo I

Programmazione

Articolo 10

Strategia di programmazione generale

1. La cooperazione e gli interventi nell'ambito del presente regolamento vengono programmati, tranne per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
2. In conformità dell'articolo 7, la programmazione a norma del presente regolamento si basa sui seguenti elementi:
 - (a) i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento;
 - (b) nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. La programmazione congiunta è l'approccio preferito ai fini della programmazione per paese. Ove pertinente, la programmazione congiunta è aperta ad altri donatori;

- (c) se del caso, l'Unione consulta inoltre altri donatori e operatori, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali;
- (d) i programmi tematici Diritti umani e Democrazia e società civile di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. Questi programmi tematici sostengono principalmente le organizzazioni della società civile.

Articolo 11

Principi di programmazione per i programmi geografici

1. La programmazione dei programmi geografici si basa sui seguenti principi:
 - (a) fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali e locali, con la partecipazione della società civile, dei parlamenti nazionali e locali e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;
 - (b) ove opportuno, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner;
 - (c) la programmazione può prevedere attività di cooperazione finanziate da varie fonti elencate all'articolo 6, paragrafo 2, e da altri programmi dell'Unione in conformità del loro atto di base.
2. La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:
 - (a) le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;
 - (b) la capacità dei partner di generare risorse finanziarie e di accedervi e la rispettiva capacità di assorbimento;
 - (c) gli impegni e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale;
 - (d) l'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione nei paesi e nelle regioni partner;
 - (e) la capacità e l'impegno dei partner di favorire interessi e valori condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell'Unione.
3. Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito e i paesi in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, compresi i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
4. La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci.

5. I documenti di programmazione per i programmi geografici devono basarsi sui risultati e tener conto, ove opportuno, dei traguardi e indicatori convenuti a livello internazionale, in particolare quelli stabiliti per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure dei quadri dei risultati per i singoli paesi, al fine di valutare e rendere noto il contributo dell'Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e ripercussioni.
6. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, viene rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti i soggetti interessati per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.
7. Il presente regolamento contribuisce alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) .../... (Erasmus). Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento (UE) .../... (IPA III). Il regolamento (UE) .../... .../... (Erasmus) si applica all'uso di questi fondi.

Articolo 12

Documenti di programmazione per i programmi geografici

1. Per i programmi geografici, l'attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali.
2. I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario.
3. I programmi indicativi pluriennali si basano su:
 - (a) una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;
 - (b) un documento quadro che definisce la politica dell'Unione nei confronti del/dei partner interessato/i, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri;
 - (c) un documento comune tra l'Unione e il/i partner che fissa le priorità condivise.
4. Al fine di aumentare l'impatto della cooperazione collettiva dell'Unione, ove possibile un documento di programmazione congiunta sostituisce i documenti di programmazione dell'Unione europea e degli Stati membri. Un documento di programmazione congiunta può sostituire il programma indicativo pluriennale dell'Unione se è conforme agli articoli 10 e 11, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri.

Articolo 13

Documenti di programmazione per i programmi tematici

1. Per i programmi tematici, l'attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali.
2. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici, la situazione internazionale e le attività dei principali partner per il settore interessato.

Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione a iniziative globali.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. L'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di un intervallo di valori.

Articolo 14

Adozione e modifica dei programmi indicativi pluriennali

1. La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2. La procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, che incidono in misura significativa sul contenuto del programma indicativo pluriennale.
2. In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all'articolo 12, la decisione della Commissione si applica soltanto al contributo dell'Unione agli stessi documenti.
3. I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi.
4. I programmi indicativi pluriennali per programmi tematici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7.
5. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 35, paragrafo 4.

Articolo 15

Riserva per le priorità e le sfide emergenti

1. L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato, tra l'altro, per:

- (a) assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di circostanze impreviste;
 - (b) rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi, legate a situazioni di crisi e post-crisi, o alla pressione migratoria;
 - (c) promuovere nuove iniziative o priorità dell'Unione o internazionali.
2. L'impiego di tali fondi è deciso secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 21.

Capo II

Disposizioni specifiche per il vicinato

Articolo 16

Documenti di programmazione e criteri di assegnazione

1. Per i paesi partner elencati nell'allegato I i settori prioritari per il finanziamento dell'Unione sono selezionati principalmente tra quelli inclusi nei documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), secondo i settori di cooperazione dell'area del vicinato di cui all'allegato II.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, il sostegno dell'Unione per i programmi geografici nell'area del vicinato differisce per forma ed entità, in considerazione dei seguenti elementi riscontrati a livello nazionale:
 - (a) le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;
 - (b) l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali;
 - (c) l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile;
 - (d) il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;
 - (e) la capacità di assorbimento e l'impatto potenziale del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento.
3. Il sostegno indicato al paragrafo 2 figura nei documenti di programmazione pluriennale di cui all'articolo 12.

Articolo 17

Approccio basato sulle prestazioni

1. A titolo indicativo, il 10% della dotazione finanziaria fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di attuare l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, della cooperazione in materia di migrazioni, della governance economica e delle riforme. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente.

2. L'approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la collaborazione tra le autorità locali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il sostegno a queste azioni può essere aumentato.

Articolo 18
Cooperazione transfrontaliera

1. La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale.
2. L'area del vicinato contribuisce ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito del [regolamento CTE⁸¹]. Per sostenere questi programmi è assegnato indicativamente fino al 4% della dotazione finanziaria per l'area del vicinato.
3. I contributi ai programmi di cooperazione transfrontaliera sono determinati e utilizzati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del [regolamento CTE].
4. Il tasso di cofinanziamento dell'Unione non può superare il 90% della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100%.
5. I prefinanziamenti per i programmi di cooperazione transfrontaliera sono definiti nel programma di lavoro conformemente alle esigenze dei paesi e territori terzi partecipanti e possono superare la percentuale di cui all'articolo 49 del [regolamento CTE].
6. Un documento di strategia indicativo pluriennale per la cooperazione transfrontaliera, che definisca gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, è adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del [regolamento CTE].
7. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera siano sospesi a norma dell'articolo 12 del [regolamento CTE], il sostegno dell'area del vicinato per il programma sospeso che resta disponibile può essere utilizzato per finanziare altre attività nell'area del vicinato.

⁸¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018) 374).

Capo III

Piani d'azione, misure e modalità di attuazione

Articolo 19

Piani d'azione e misure

1. La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.
2. I piani d'azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Se necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano su documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 e in altri casi debitamente giustificati.

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione.

3. I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c).
4. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

Una misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di 18 mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi.

Articolo 20

Misure di sostegno

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

2. Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 21, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire:
 - (a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;
 - (b) attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;
 - (c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell'Unione.

Articolo 21

Adozione di piani d'azione e misure

1. I piani d'adozione e le misure sono adottati tramite atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
2. La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:
 - (a) i piani d'azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;
 - (b) le misure speciali, nonché i piani d'azione e le misure adottati al fine di attuare azioni di risposta rapida, per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 20 milioni di EUR;
 - (c) le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:
 - i) il cambiamento del metodo di attuazione;
 - ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;
 - iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20% del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.

In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 2), lettere a), b) e c), punto iii), si applicano su base annuale.

I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35 entro un mese dalla loro adozione.

3. Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.

La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione delle misure di assistenza straordinaria ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.

4. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, incluse le catastrofi naturali o provocate dall'uomo, oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure, o modifiche di piani d'azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4.
5. Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸² e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio⁸³, un'adeguata analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

Articolo 22 **Modalità di cooperazione**

1. I finanziamenti previsti dal presente strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, dalle delegazioni e dalle agenzie esecutive dell'Unione, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali o altri donatori.
3. Le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e all'articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell'accordo quadro di partenariato, nell'accordo di contributo, nell'accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento.

⁸² Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁸³ Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

4. Le azioni finanziate nell'ambito dello strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.
5. In caso di cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo che si possa sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.
6. In caso di finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo che non si possa più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.
7. La cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:
 - (a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi i fondi per l'assistenza a un paese o una regione partner;
 - (b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;
 - (c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;
 - (d) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;
 - (e) contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell'Unione e azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell'Unione, nonché da organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea;
 - (f) abbuoni di interessi.

Articolo 23

Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione

1. I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:
 - (a) sovvenzioni;
 - (b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;
 - (c) sostegno al bilancio;
 - (d) contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;
 - (e) strumenti finanziari;
 - (f) garanzie di bilancio;
 - (g) finanziamenti misti (*blending*):

- (h) alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;
 - (i) assistenza finanziaria;
 - (j) esperti esterni retribuiti.
2. Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfetarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
3. In aggiunta ai casi di cui all'articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di aggiudicazione diretta può essere utilizzata per:
- (a) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento;
 - (b) sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'attuazione;
 - (c) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e la promozione del buon governo e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro e l'eliminazione della povertà.

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

4. Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni.

5. L'esborso del sostegno al bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.
6. Gli strumenti finanziari previsti dal presente regolamento possono assumere la forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o investimenti azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile e conformemente ai principi di cui all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario sotto la guida della BEI, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.

I contributi agli strumenti finanziari dell'Unione previsti dal presente regolamento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

7. Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di attuazione e rendicontazione.
8. I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.
9. Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento in virtù del presente regolamento.

Articolo 24

Persone ed entità ammissibili

1. La partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e dei programmi in materia di organizzazioni della società civile e sfide globali è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti gli altri soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, che hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:
 - (a) gli Stati membri, i beneficiari del regolamento (UE) .../...(IPA III) e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

- (b) i paesi partner del vicinato e la Federazione russa, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi di cui all'allegato I a cui partecipa;
 - (c) i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che non sono membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare definiti dalla decisione .../... (UE) del Consiglio;
 - (d) i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del gruppo G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un'azione finanziata dall'Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;
 - (e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco al finanziamento esterno; l'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniquale volta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili a norma del presente regolamento; la Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione;
 - (f) i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo.
2. Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione, la partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell'ambito dei programmi per la stabilità, la pace, i diritti umani e la democrazia, nonché delle azioni di risposta rapida, è aperta senza limitazioni.
 3. Tutte le forniture e i materiali finanziati ai sensi del presente regolamento possono avere origine in qualsiasi paese.
 4. Le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.
 5. Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o attuate in gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità.
 6. Se i donatori erogano finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterna, si applicano le norme di ammissibilità dell'atto costitutivo del fondo fiduciario, oppure dell'accordo con il donatore, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne.
 7. Per le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento e di un altro programma dell'Unione, sono considerate ammissibili le entità ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi programmi.

8. Per le azioni multinazionali, possono essere considerati ammissibili i soggetti giuridici che sono cittadini dei paesi e territori contemplati dall'azione e i soggetti giuridici che vi sono effettivamente stabiliti.
9. L'ammissibilità di cui al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.
10. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità di servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.
11. Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data la precedenza agli appaltatori locali e regionali laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali ai sensi delle pertinenti disposizioni di tale regolamento.
12. Nell'ambito del programma per la democrazia e i diritti umani, le entità che non rientrano nella definizione di "soggetto giuridico" di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono ammissibili quando ciò sia necessario per perseguire i settori d'intervento del programma.

Articolo 25

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio finanziario successivo.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.
2. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione ai sensi del presente regolamento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

I riferimenti all'articolo 15 del regolamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini del presente regolamento.
3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

4. In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario sono assegnati alla linea di bilancio d'origine come entrate interne con destinazione specifica, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi.

Capo IV

EFSD+, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria ai paesi terzi

Articolo 26

Portata e finanziamento

1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), finanzia il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne.

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

2. La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti a favore dei paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS.
3. Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni firmate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo massimo di 60 000 000 000 EUR.
4. Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a seconda del tipo di operazione.

Il tasso di copertura della garanzia per le azioni esterne è del 9% per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e per le garanzie di bilancio a fronte dei rischi sovrani associati alle operazioni di prestito.

I tassi di copertura sono riesaminati ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi.

5. La garanzia per le azioni esterne è considerata una garanzia unica nel fondo comune di copertura istituito dall'articolo 212 del regolamento finanziario.
6. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle zone geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziata dal bilancio dei programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento IPA III. Il finanziamento di queste operazioni da parte dell'EFSD+ e per la dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziato dal regolamento IPA. La dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS è finanziata dal regolamento EINS.
7. La dotazione di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario è costituita sulla base del totale delle passività in essere dell'Unione derivanti da ciascuna operazione, incluse quelle firmate prima del 2021 e garantite dall'Unione. L'importo annuale delle dotazioni richieste può essere costituito per un periodo massimo di sette anni.
8. Il saldo delle attività al 31 dicembre 2020 per il Fondo di garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia per le azioni esterne, istituiti rispettivamente dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, è trasferito al fondo comune di copertura per coprire le rispettive operazioni con la medesima garanzia unica di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 27

Ammissibilità e selezione delle operazioni e controparti

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner. In particolare, sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico del presente regolamento e i relativi documenti di programmazione indicativa, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui all'allegato V.
2. La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento finanziario e che:
 - (a) assicurano la complementarità con altre iniziative;
 - (b) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno

sviluppati e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire condizioni più vantaggiose;

- (c) sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale.
3. La garanzia per le azioni esterne è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:
- (a) prestiti, compresi i prestiti in valuta locale e i prestiti di assistenza macrofinanziaria;
 - (b) garanzie;
 - (c) controgaranzie;
 - (d) strumenti del mercato dei capitali;
 - (e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.
4. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria.
5. Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali e di governo societario.
- La Commissione garantisce un uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e promuove al contempo la collaborazione tra di esse.
- La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione dell'EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+.
6. La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell'articolo 154 del regolamento finanziario, tenendo conto dei seguenti elementi:
- (a) la consulenza dei comitati esecutivi strategici e regionali, ai sensi dell'allegato VI;
 - (b) gli obiettivi della finestra d'investimento;
 - (c) l'esperienza e le capacità di gestione del rischio della controparte ammissibile;
 - (d) la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento.

7. La Commissione istituisce finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con il presente articolo e con le loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner.

8. La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, su base annuale.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare i settori prioritari di cui all'allegato V e la governance dell'EFSD+ di cui all'allegato VI.

Articolo 28

Contributo di altri donatori alla garanzia per le azioni esterne

1. Possono contribuire alla garanzia per le azioni esterne gli Stati membri, i paesi terzi e altre parti terze.

In deroga all'articolo 218, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono fornire contributi sotto forma di garanzie o contanti.

I contributi dei paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e di altre parti terze devono essere versati in contanti e previa approvazione da parte della Commissione.

La Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di azioni in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento esistenti.

2. I contributi sotto forma di garanzia non devono superare il 50% dell'importo di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica.

La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

Articolo 29

Attuazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne

1. La Commissione, a nome dell'Unione, stipula accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 27. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.
2. Per ciascuna finestra d'investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia per le azioni esterne tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Inoltre, al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia per le azioni esterne può essere concessa per singole operazioni di finanziamento o di investimento.

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

3. Gli accordi di garanzia per le azioni esterne contengono in particolare:
 - (a) norme dettagliate sulla copertura, i requisiti, l'ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure;
 - (b) norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per le azioni esterne, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;
 - (c) un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e del comportamento responsabile delle imprese;
 - (d) la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati;
 - (e) i requisiti per l'uso della garanzia per le azioni esterne, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

- (f) le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;
 - (g) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione;
 - (h) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne.
4. La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell'accordo di garanzia per le azioni esterne.
5. La garanzia per le azioni esterne può coprire:
- (a) per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
 - (a) per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;
 - (b) per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
 - (c) tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.
6. Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire sui rischi coperti dalla garanzia per le azioni esterne, e in linea con l'articolo 209, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l'altro, informazioni sugli aspetti seguenti:
- (a) la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione, misurate in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario e dei principi contabili europei e internazionali per il settore pubblico (IPSAS);
 - (b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia per le azioni esterne prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.
7. Le controparti ammissibili forniscono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.
8. La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione.

Articolo 30

Partecipazione al capitale di una banca di sviluppo

La dotazione per i programmi geografici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere utilizzata per contribuire alla dotazione di capitale di enti europei e non europei per il finanziamento dello sviluppo.

Capo V Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Articolo 31

Monitoraggio e rendicontazione

1. Gli indicatori per riferire, ai fini del presente regolamento, sui progressi nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato VII e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. I valori degli indicatori al 1° gennaio 2021 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi.
2. La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti.

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi dovrebbero essere monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e, ove opportuno, misurabili. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione.

3. I quadri comuni dei risultati inclusi nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 4, servono da punto di riferimento per il monitoraggio comune da parte dell'Unione e degli Stati membri dell'attuazione del loro sostegno collettivo al paese partner.

Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

4. La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. A partire dal 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione dei partner interessati e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili del loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei

principi in materia di efficacia dell'aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi.

6. La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all'articolo 40, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti.
7. Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva destinata all'azione per il clima e alla biodiversità. I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("marcatori di Rio"), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e alla biodiversità al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 19, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale.
8. La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo mediante standard riconosciuti a livello internazionale.
9. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal presente regolamento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare l'allegato VII allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

Articolo 32

Valutazione

1. La valutazione intermedia del presente regolamento va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

Le valutazioni possono eventualmente ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri.

2. Al termine dell'attuazione del presente regolamento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento. Tale valutazione esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.

La relazione di valutazione finale esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento.

La relazione di valutazione finale è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito del regolamento.

La relazione di valutazione finale contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35. Specifiche valutazioni possono essere discusse nell'ambito di tale comitato su richiesta degli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner.

3. In linea con le specifiche disposizioni del regolamento finanziario, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'impiego e il funzionamento della garanzia per le azioni esterne. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

TITOLO III ***DISPOSIZIONI FINALI***

Articolo 33

Partecipazione di un paese o territorio non contemplato dal presente regolamento

1. In casi debitamente giustificati e laddove l'azione da realizzare è di natura mondiale, regionale o transregionale, la Commissione può decidere, nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali o dei piani d'azione o delle misure pertinenti, di estendere la portata delle azioni a paesi e territori non contemplati dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 4, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o di promuovere la cooperazione regionale o transregionale.
2. La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la *decisione PTOM* del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della *decisione PTOM* e/o del *regolamento CTE*, ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi

del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della *decisione PTOM*, o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed attuati ai sensi del *regolamento CTE*.

Articolo 34

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 9, e all'articolo 31, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 9, e all'articolo 31, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 9, e dell'articolo 31, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 35

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
5. La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.
6. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca.

Articolo 36

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 37

Deroga ai requisiti di visibilità

Questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali possono rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni per determinati periodi. In tali casi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi imprevista, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.

Articolo 38

Clausola EEAS

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 39

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La decisione n. 466/2014/UE, il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e il regolamento (UE) 2017/1601 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.
2. La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il

presente regolamento e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori: regolamento (UE) n. 233/2014, regolamento (UE) n. 232/2014, regolamento (UE) n. 230/2014, regolamento (UE) n. 235/2014, regolamento (UE) n. 234/2014, regolamento (Euratom) n. 237/2014, regolamento (UE) n. 236/2014, decisione n. 466/2014/UE, regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e regolamento (UE) 2017/1601.

3. La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese relative alla preparazione dei suoi eventuali successori.
4. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 20, paragrafo 1, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 40
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Azione esterna

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁸⁴

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Nel lungo termine, l'obiettivo generale dello strumento proposto è affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'UE in tutto il mondo.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi specifici includono i seguenti:

a) sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

b) a livello mondiale, promuovere i diritti umani e la democrazia, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali;

c) rispondere rapidamente a situazioni di crisi, instabilità e conflitto, rafforzando la resilienza e collegando le azioni umanitarie e di sviluppo, nonché alle necessità e priorità della politica estera.

Almeno il 90% della spesa prevista dallo strumento dovrebbe soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

⁸⁴ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Gli scorsi anni sono stati segnati da conflitti regionali, atti di terrorismo, pressioni migratorie, un uso non sostenibile delle risorse e aumento del protezionismo. Singolarmente, gli Stati membri non sarebbero in grado di rispondere efficacemente a queste dinamiche mondiali, ma l'UE è in una posizione unica per far fronte alle sfide, sviluppare le opportunità di un mondo in rapida evoluzione e fornire assistenza esterna grazie alle sue competenze fondamentali derivanti dai trattati, ai suoi valori e alla sua credibilità come fautore della pace e difensore della democrazia e dei diritti umani e leader nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela dell'ambiente, alla sua influenza politica e natura sovranazionale, alla portata, coerenza e combinazione degli strumenti e alla vasta gamma di mezzi a sua disposizione per operare sul campo.

L'UE ha la possibilità di instaurare un dialogo tra pari con altre organizzazioni regionali, ad esempio l'Unione africana.

In alcuni settori in cui gli Stati membri non sono attivi, l'UE resta il principale, se non unico, soggetto ad intervenire. È il caso, ad esempio, dei contesti sensibili, come la difesa dei diritti umani e le missioni di osservazione elettorale.

L'UE può fornire un valore aggiunto grazie al volume delle risorse convogliate attraverso i suoi strumenti, alle sue modalità di gestione piuttosto flessibili e alla prevedibilità delle risorse sul periodo del quadro finanziario pluriennale.

L'UE possiede una notevole esperienza in certi campi, che deriva dalla storia stessa dell'Europa (ad esempio, integrazione regionale e transizione verso la democrazia) e da politiche efficaci (come le competenze nella sicurezza alimentare acquisite attraverso la politica agricola comune e la politica comune della pesca, o la normativa tecnica del mercato unico). Possiede una solida reputazione internazionale per il suo impegno nel campo del mantenimento della pace e della prevenzione dei conflitti e il sostegno attivo dato a favore delle libere elezioni e dei diritti umani.

L'UE è presente in tutto il mondo grazie alle sue delegazioni. Ne deriva una vasta rete di informazioni sugli sviluppi che interessano i paesi a livello globale. L'UE ha inoltre aderito alla maggior parte dei processi multilaterali che si propongono di affrontare le sfide mondiali. Ciò le consente di essere costantemente a conoscenza di nuove esigenze e problemi e, quindi, di riassegnare le risorse di conseguenza. La complementarità tra l'azione dell'UE e gli interventi degli Stati membri sta aumentando. Ciò rafforza il dialogo politico e la collaborazione, favoriti in modo crescente anche grazie alla programmazione comune con gli Stati membri.

L'UE è anche in grado di completare le attività degli Stati membri per affrontare situazioni potenzialmente pericolose, o in caso di interventi particolarmente onerosi.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Il valore aggiunto generato dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dovrebbe derivare dalle conclusioni della revisione

intermedia degli strumenti di finanziamento esterno. In occasione della revisione intermedia, l'analisi degli indicatori del livello di impatto inclusa negli attuali regolamenti (ad es. gli obiettivi di sviluppo sostenibile) ha evidenziato un andamento positivo in tal senso. Tali tendenze dovrebbero continuare dopo il 2020, con gli obiettivi internazionali fissati per il 2030.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La relazione sulla revisione intermedia⁸⁵ adottata dalla Commissione su 10 strumenti di finanziamento esterno⁸⁶, le relazioni sulla valutazione *ex post* dell'assistenza macrofinanziaria e la revisione intermedia del mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti⁸⁷ hanno tutte constatato la complessiva adeguatezza degli strumenti di finanziamento esterno e rilevato l'emergere di andamenti positivi in relazione al conseguimento degli obiettivi. Le relazioni dimostrano che servono maggiori risorse per gli strumenti di finanziamento esterno perché sono stati utilizzati al massimo della loro capacità finanziaria.

Gli strumenti fissano la portata, gli obiettivi e le procedure per consentire l'attuazione delle politiche. La relazione sulla revisione intermedia ha evidenziato come la loro natura consenta di rispondere alla maggior parte delle esigenze e obiettivi dell'azione esterna dell'UE. Sarebbe comunque opportuno che riflettessero meglio una serie di sviluppi come: il nuovo quadro strategico che include la copertura universale dell'Agenda 2030, la crisi migratoria e la proiezione esterna delle politiche interne. Inoltre, occorre prestare maggiore attenzione ai nessi tra sviluppo e sicurezza e al livello di ambizione globale per la pace e la sicurezza nell'ambito dell'azione esterna.

L'introduzione del principio di "avanzamento"⁸⁸ in certi strumenti (vale a dire lo strumento di cooperazione allo sviluppo) ha compromesso la capacità dell'UE di collaborare con i paesi a reddito medio-alto attraverso la cooperazione bilaterale. Poiché in tali paesi alcune situazioni potrebbero richiedere un sostegno di questo tipo (ad esempio, in situazioni post-crisi), è stato rilevato che l'UE dovrebbe trovare soluzioni innovative di collaborazione con i paesi in via di sviluppo più avanzati e i partner strategici, come indicato nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo⁸⁹ e in linea con la copertura universale dell'Agenda 2030.

La promozione dei valori fondamentali e dei diritti umani è al centro degli strumenti. Tuttavia, in alcuni paesi si sono registrate difficoltà nel promuovere e far avanzare l'agenda, mentre in numerosi paesi si osserva una riduzione dello spazio lasciato alle

⁸⁵ La relazione sulla revisione intermedia (COM(2017) 720 final def.) era basata su dieci documenti di lavoro, uno per strumento (cfr. l'elenco oltre), che, a loro volta, si fondavano su dieci valutazioni indipendenti. La relazione intermedia, i documenti di lavoro e la valutazione indipendente sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en

⁸⁶ I dieci strumenti oggetto della revisione sono stati: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), il Fondo europeo di sviluppo (FES), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di preadesione (IPA II), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), lo strumento di partenariato (PI), lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC), la decisione sulla Groenlandia e il regolamento di esecuzione comune (CIR).

⁸⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0584>

⁸⁸ Nell'attuale cooperazione dell'UE, per "graduazione" s'intende che i paesi a reddito medio-alto non possono più beneficiare della cooperazione bilaterale.

⁸⁹ Punti 91-93.

organizzazioni della società civile. Ciò rende difficile lavorare su questi temi ed evidenzia la tensione esistente tra la promozione dell'agenda dei diritti umani e gli interessi prioritari propri dei partner.

Nell'attuale contesto di molteplici crisi e conflitti, l'UE deve essere in grado di reagire rapidamente all'evolversi degli eventi. Tuttavia, per alcuni strumenti la capacità di reazione è stata ostacolata da una mancanza di flessibilità finanziaria. Quando sono emerse nuove priorità, come la crisi migratoria, è risultato problematico riassegnare fondi all'interno degli strumenti nell'ambito del bilancio poiché importi elevati erano stati destinati a programmi a lungo termine, il che non lasciava sufficiente margine. Come segnalato nella relazione sulla revisione intermedia, occorre aumentare la flessibilità.

Serve coerenza tra le componenti di uno strumento, tra gli strumenti stessi e con i donatori. Nel complesso, la relazione indica risultati misti sulla coerenza. Per quanto concerne la coerenza all'interno degli strumenti, i risultati sono soddisfacenti. Vi è stato un certo livello di coerenza tra gli strumenti, ma la molteplicità dei programmi ha talvolta condotto a sovrapposizioni di azioni, in particolare una cooperazione complessa con i paesi in via di sviluppo più avanzati. Inoltre, l'interazione tra approcci geografici e tematici ha a volte dato luogo a risposte incoerenti a livello di paese. Dai riscontri dalle delegazioni dell'UE emerge una difficoltà a gestire e sfruttare le complementarità e a creare sinergie tra gli strumenti. Nel complesso, si è rilevata un'incapacità da parte dell'UE di cogliere le opportunità di coordinamento tra le strategie per un dato paese/regione.

In merito alla coerenza con gli Stati membri, la relazione ha individuato la possibilità di rafforzare ulteriormente la programmazione congiunta. Tuttavia, ciò richiederebbe in certi casi un maggiore impegno sia da parte dei governi dei paesi partner che da parte degli Stati membri.

La relazione sulla revisione intermedia segnala l'emergere di tendenze positive per quanto riguarda il raggiungimento dei risultati. Tuttavia, riscontra difficoltà nel misurare i risultati conseguiti. Spesso le informazioni sui sistemi di monitoraggio degli strumenti risultavano limitate. Mancavano dati (anche di riferimento) per valutare se gli strumenti erano sulla buona strada per conseguire alcuni dei loro obiettivi (in particolare quelli di alto livello), anche in considerazione del fatto che molti fattori esterni (ad esempio le politiche dei paesi partner e altri donatori) influenzano il raggiungimento degli obiettivi.

In termini di integrazione delle priorità dell'UE, in tutti gli strumenti esistenti si osservano progressi significativi nei settori dei cambiamenti climatici⁹⁰, ma occorre fare di più per affrontare l'entità di altre sfide ambientali, quali la perdita di biodiversità e l'esaurimento delle risorse naturali. L'integrazione dei diritti umani, comprese la parità di genere e l'emancipazione femminile, è stata considerata nella maggior parte dei casi "un'opera in divenire", con i governi partner che talvolta mostrano una mancanza d'interesse, se non resistenza, nei confronti di tali tematiche.

⁹⁰

Ad esempio, i contributi dell'11° FES per il clima sono cresciuti dal 3,3% nel 2014 al 23,3% nel 2016, mentre i contributi dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per i cambiamenti climatici sono aumentati dal 17,7% nel 2014 al 24,9% nel 2016. Fonte: indicatore 12b, quadro dei risultati dell'UE in materia di cooperazione internazionale e sviluppo, con il contributo del sistema di notifica del creditore del Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

Se nel complesso l'organizzazione è risultata efficiente, alcuni operatori hanno osservato che l'attuazione di alcuni strumenti è onerosa dal punto di vista amministrativo. A volte la Commissione sembrava più focalizzata sul processo piuttosto che sugli obiettivi strategici e i risultati.

1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Nell'attuazione del presente regolamento si garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione interessate, nonché la coerenza delle politiche di sviluppo⁹¹. Come indicato nell'Agenda 2030, ciò significa tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.

Inoltre, occorre ricercare sinergie con le azioni previste da altri programmi dell'UE, compresi i Fondi strutturali e d'investimento europei e il programma Orizzonte Europa, in modo da massimizzare l'impatto di interventi combinati.

Le azioni finanziate nell'ambito della presente proposta dovrebbero essere coerenti con quelle condotte nel contesto dello strumento di assistenza preadesione III, della decisione sui paesi e territori d'oltremare, della politica estera e di sicurezza comune e dello strumento europeo per la pace appena proposto, che non è finanziato dal bilancio dell'UE. Gli aiuti umanitari di cui all'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non saranno finanziati nell'ambito della presente proposta perché continueranno ad esserlo sulla base del regolamento sull'aiuto umanitario.

I fondi previsti dal presente regolamento andrebbero usati anche per finanziare azioni connesse alla mobilità a scopo di apprendimento da, verso o tra paesi terzi nell'ambito del programma Erasmus, nonché la collaborazione e il dialogo politico con tali paesi secondo modalità coerenti con il regolamento Erasmus.

⁹¹ https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en

1.5. Durata e incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2021.

1.6. Modalità di gestione previste⁹²

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La spesa esterna richiede la capacità di usare nel modo più opportuno tutte le previste modalità di gestione decise durante la fase operativa.

⁹² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione

Precisare frequenza e condizioni.

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea sono sempre più orientati ai risultati. Tali sistemi coinvolgono personale interno, nonché partner esecutivi ed esperti esterni.

I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centrale assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi, utilizzando le informazioni fornite dai partner esecutivi nell'ambito della loro attività di rendicontazione periodica e conducendo, se possibile, anche visite in loco. L'attività di monitoraggio interno fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.

Ci si avvale inoltre della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di responsabilità e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche ed azioni per il futuro. Tali sistemi utilizzano generalmente i criteri di valutazione, anche dell'impatto (potenziale), del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, riconosciuti a livello internazionale. Ad esempio, per la cooperazione allo sviluppo, a livello di progetto, il monitoraggio orientato ai risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di interventi. Utilizzando una metodologia standardizzata molto strutturata, gli esperti indipendenti ROM valutano l'andamento del progetto secondo i criteri di valutazione del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e formulano raccomandazioni su come perfezionarne la messa in atto futura.

Le valutazioni a livello del progetto, che sono gestite in prevalenza dalla delegazione dell'UE responsabile del progetto, forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i responsabili del progetto a migliorare gli interventi in corso e a preparare quelli futuri. Esperti esterni indipendenti, dotati di competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di raccogliere riscontri e testimonianze presso tutte le parti interessate, specie i beneficiari finali. La Commissione realizza anche valutazioni strategiche delle sue politiche, dalla fase di programmazione ed elaborazione della strategia all'attuazione degli interventi in un settore specifico (salute, istruzione ecc.) in un paese o regione, oppure di un determinato strumento. Tali valutazioni rappresentano un importante contributo alla formulazione delle politiche e alla definizione di strumenti e progetti. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web della Commissione e una sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della/delle modalità di gestione, del/dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Modalità di gestione

Per quanto riguarda la modalità di gestione, non vi sono cambiamenti fondamentali previsti, e l'esperienza acquisita dai servizi della Commissione e dagli operatori coinvolti nell'attuazione dei programmi precedenti contribuirà a migliorare i risultati in futuro.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento saranno attuate in regime di gestione diretta da parte della Commissione, in sede e/o tramite le delegazioni dell'Unione, e in regime di gestione indiretta da parte delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, al fine di raggiungere meglio gli obiettivi del regolamento.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, secondo quanto stabilito dall'articolo 154 del nuovo regolamento finanziario, tali entità devono garantire un livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello della gestione diretta. Verrà effettuata una valutazione ex ante per pilastro dei sistemi e delle procedure delle entità, conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell'azione e i rischi finanziari connessi. Se necessario durante la fase esecutiva o se venissero espresse riserve nelle relazioni annuali di attività, saranno predisposti ed attuati piani d'azione con specifiche misure di mitigazione. Inoltre, la fase esecutiva potrebbe essere accompagnata da opportune misure di vigilanza imposte dalla Commissione.

Lo strumento prevede la possibilità di affidare la gestione indiretta anche ai paesi partner o agli organi da essi designati. La gestione indiretta ad opera dei paesi partner può comportare vari gradi di delega: delega parziale, secondo cui la Commissione mantiene un controllo ex ante delle decisioni del paese partner ed esegue i pagamenti per conto del paese partner, e la quale, a norma dell'articolo 154, paragrafo 6, lettera b), del nuovo regolamento finanziario, non richiede una valutazione ex ante per pilastro; oppure delega totale, secondo cui, dopo una valutazione ex ante per pilastro, il paese partner può attuare l'azione utilizzando i sistemi e le procedure che ha valutato, senza controllo ex ante da parte della Commissione sull'attuazione dell'azione.

Verrà utilizzato anche il sostegno al bilancio.

Per le attività di finanziamento misto si farà ricorso a strumenti finanziari innovativi, anche in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), gli enti finanziari degli Stati membri e altri enti finanziari internazionali. È anche previsto l'uso di fondi fiduciari.

Struttura di controllo interno

Il processo di controllo interno/gestione è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle operazioni, all'affidabilità dei rendiconti finanziari e alla conformità con il pertinente quadro legislativo e procedurale.

Efficacia ed efficienza

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni (e abbassare l'elevato livello di rischio nell'ambito degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti del quadro di controllo interno della Commissione, i servizi esecutivi manterranno per tutti i loro strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti comprendente:

- una gestione decentrata della maggior parte dell'assistenza esterna affidata alle delegazioni dell'UE in loco;
- linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione;
- relazioni periodiche delle delegazioni dell'UE alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;
- l'organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni;
- un sostegno e un'assistenza consistenti da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via Internet);
- visite di controllo regolari, ogni 3-6 anni, alle delegazioni;
- una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente: strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione degli interventi, le relative modalità di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner esecutivi ecc.; strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno periodico dei progetti sul campo; rilevanti componenti di valutazione e di audit. Si cercherà di snellire le procedure estendendo l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi e il riconoscimento reciproco delle attività di audit delle organizzazioni partner. Verrà mantenuto un approccio ai controlli differenziato in base ai rischi tenendo conto dei rischi sottostanti.

Rendicontazione finanziaria e norme contabili

I servizi esecutivi continueranno a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e gli strumenti specifici per l'assistenza esterna quali il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS) e il sistema che vi ha fatto seguito (OPSYS).

I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 (Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il contesto operativo della cooperazione fornita tramite il presente strumento è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, ad una gestione finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):

- l'instabilità economica/politica e/o le catastrofi naturali, che possono causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi, soprattutto negli Stati fragili;
- una scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi;

- la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;
- la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione;
- la carenza qualitativa e quantitativa dei dati disponibili sui risultati e sull'incidenza dell'attuazione dell'assistenza esterna nei paesi partner, che può compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Il costo del controllo interno/gestione rappresenta circa il 4% della media annua stimata di 12,78 miliardi di EUR prevista per gli impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2021-2027. Il calcolo dei costi associati al controllo tiene conto soltanto dei costi sostenuti dalla Commissione e non di quelli degli Stati membri o delle entità delegate. Le entità delegate possono trattenere per la gestione dei fondi fino al 7%, che potrebbe essere in parte utilizzato a fini di controllo.

In questi costi di gestione rientrano tutto il personale in sede e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).

Il rapporto attività di gestione/attività operative potrebbe essere progressivamente ridotto nell'ambito della struttura perfezionata e semplificata dei nuovi strumenti, in funzione delle modifiche che saranno introdotte dal nuovo regolamento finanziario. I principali benefici in termini di costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.

La natura e la portata delle attività di gestione e dei controlli di conformità continueranno ad essere migliorate anche in futuro; questi costi sono tuttavia nel loro insieme necessari per una realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (meno del 2% di errore residuo). Questi costi sono nettamente inferiori ai rischi che potrebbe comportare l'abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.

Livello previsto di rischio di non conformità alle norme applicabili

L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore), vale a dire un livello "netto" residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) inferiore al 2%. Questo tradizionalmente ha determinato un margine di errore stimato al 2-5% in termini di campione annuale randomizzato di operazioni eseguite dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS). La Commissione ritiene che questo sia il rischio più basso di non conformità a cui si possa arrivare considerati il contesto ad

alto rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità. Se dovessero essere rilevate carenze, verranno attuate misure correttive per ridurre al minimo i tassi di errore.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Visto il contesto ad alto rischio, i sistemi devono preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite su base pluriennale dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.

Misure preventive

- formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;
- messa a disposizione (anche via Internet) di linee guida, tra cui i manuali esistenti sulle procedure come, ad esempio, il manuale DEVCO e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner esecutivi);
- valutazione ex ante per garantire l'esistenza e l'attivazione di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi dell'Unione, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione concorrente e decentrata;
- analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione).

Misure di individuazione e rettifica

- verifiche ex ante eseguite da personale della Commissione;
- audit e verifiche esterni (obbligatori o basati sull'analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti;
- controlli a posteriori (basati sull'analisi del rischio) e recuperi;
- sospensione dei finanziamenti dell'UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro;
- EDES (*Early Detection Exclusion System*);
- sospensione/risoluzione del contratto;
- procedura di esclusione.

Le strategie antifrode dei servizi in questione, che sono regolarmente rivedute, saranno opportunamente adattate una volta pubblicata la nuova versione della strategia antifrode della Commissione (CAFS), per garantire tra l'altro che:

i sistemi utilizzati per spendere i fondi dell'UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti);

- siano costituiti, ove necessario, gruppi in rete e strumenti informatici per analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Rubrica VI. Vicinato e resto del mondo	Diss./Non diss. ⁹³	di paesi EFTA ⁹⁴	di paesi candidati ⁹⁵	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
VI	15 01 01 Spesa a sostegno dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale	Non diss.	NO	NO	NO	NO
VI	15 02 01 Cooperazione geografica con le regioni e i paesi terzi	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
VI	15 02 02 Interventi tematici	Diss.	NO	NO	NO	NO
VI	15 02 03 Azioni di risposta rapida	Diss.	NO	NO	NO	NO
VI	15 02 04 Sfide emergenti e riserva per le priorità	Diss.	NO	NO	NO	NO

⁹³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁹⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁹⁵ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulla spesa

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		<VI>	Rubrica VI. Vicinato e resto del mondo								
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1) ⁹⁶	Impegni	(1)	10.735,497	11.013,405	11.408,197	11.938,063	12.630,804	13.527,578	14.619,798		85.873,342
	Pagamenti	(2)	1.460,701	3.419,496	5.288,668	7.159,359	8.903,375	10.178,560	11.279,598	38.183,585	85.873,342
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma ⁹⁷	Impegni = Pagamenti	(3)	447,475	456,425	465,553	474,864	484,362	494,049	503,930		3.326,658
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	= 1+3	11.182,972	11.469,830	11.873,750	12.412,927	13.115,166	14.021,627	15.123,728		89.200,000
	Pagamenti	= 2+3	1.908,176	3.875,921	5.754,221	7.634,223	9.387,737	10.672,609	11.783,528	38.183,585	89.200,000

⁹⁶ Questi stanziamenti operativi, unitamente a quelli IPA III ed EINS, riguarderanno anche la garanzia per le azioni esterne, che servirà a sostenere le operazioni dell'EFSD+, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione n. 77/270/Euratom del Consiglio, per un importo massimo proposto di 60 miliardi di EUR, di cui 14 miliardi sono destinati a coprire i prestiti di assistenza macrofinanziaria.

⁹⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	VII	“Spese amministrative”
---	------------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
Risorse umane	266,098	266,098	266,098	266,098	266,098	266,098	266,098		1862,688
Altre spese amministrative	34,958	34,958	34,958	34,958	34,958	34,958	34,958		244,703
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	301,056		2107,391						

Mio EUR (al terzo decimale)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE	
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	11.484,028	11.770,886	12.174,806	12.713,983	13.416,222	14.322,683	15.424,784		91.307,391
	Pagamenti	2.209,232	4.176,977	6.055,277	7.935,279	9.688,793	10.973,665	12.084,584	38.183,584	91.307,391

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	266,098	266,098	266,098	266,098	266,098	266,098	266,098	1.862,688
Altre spese amministrative	34,958	34,958	34,958	34,958	34,958	34,958	34,958	244,703
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	301,056	2.107,391						

Esclusa la RUBRICA 7⁹⁸ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	353,505	353,505	353,505	353,505	353,505	353,505	353,505	2.474,538
Altre spese di natura amministrativa ⁹⁹	93,970	102,919	112,048	121,359	130,856	140,543	150,424	852,120
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	447,475	456,425	465,553	474,864	484,362	494,049	503,930	3.326,658

TOTALE	748,531	757,481	766,609	775,920	785,417	795,105	804,986	5.434,049
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane¹⁰⁰

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

⁹⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁹⁹ In questa fase non sono previste per l'EACEA.

¹⁰⁰ La mobilitazione delle risorse nelle delegazioni dell'UE sarà conforme alle disposizioni dell'accordo interservizi tra la Commissione e il SEAE del 20 dicembre 2010.

- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
Nelle delegazioni	536	536	536	536	536	536	536
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD ¹⁰¹							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	107	107	107	107	107	107
	- nelle delegazioni	39	39	39	39	39	39
Finanziato dalla dotazione del programma ¹⁰²	- in sede	515	515	515	515	515	515
	- nelle delegazioni	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE	5.453	5.453	5.453	5.453	5.453	5.453	5.453

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Le funzioni saranno identiche a quelle attuali (politica, programmazione, finanziamento e appalti, altre funzioni trasversali)
Personale esterno	Le funzioni saranno identiche a quelle attuali (politica, programmazione, finanziamento e appalti, altre funzioni trasversali)

¹⁰¹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

¹⁰² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁰³						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

¹⁰³ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.